



SERGIO SCIBETTA  
CECILIA SCIBETTA  
LIVIO PERRI  
GIANLUCA MARTA  
GULIANA BATTISTI  
LUIGI INFANTINO  
FERDINANDO DE FLORA  
VIRGINIA NUGHES  
LISSETTE BARBA  
STEFANIA MACI  
BARBARA GIORGI  
FRANCESCA GRECO  
CLAUDIA MANDOLES  
CRISTIANA LUPO

## News per i clienti dello studio

N. 69

21 ottobre 2021

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## Green pass per i lavoratori del settore pubblico e privato: il punto

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in data 27.9.2021, il Governo ha **aggiornato le FAQ in materia di green pass** dopo la pubblicazione del DL 21.9.2021 n. 127, chiarendo che: i) chi svolge l'attività lavorativa **"sempre in smart working" non è obbligato a possedere il green pass**, ma l'utilizzo del lavoro agile non può costituire un espediente per eludere tale obbligo; ii) **chi accede in azienda con il green pass** è tenuto al rispetto delle norme in **materia di sicurezza** e quindi anche al mantenimento del distanziamento sociale; iii) **non hanno l'obbligo di green pass né i clienti dei tassisti né gli idraulici, gli elettricisti o gli altri tecnici che si rechino presso privati**, a differenza di colf e badanti; iv) **il libero professionista, quando accede nei luoghi di lavoro per lo svolgimento della attività, deve, al pari dei dipendenti, avere il green pass e il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli** all'interno dell'azienda stessa; v) **i datori di lavoro che eseguano i controlli a campione non vanno incontro a sanzioni** se da un accertamento delle Autorità emerge la presenza in azienda di lavoratori senza green pass, a condizione che abbiano **eseguito i controlli nel rispetto di adeguati modelli organizzativi** ai sensi del DL 127/2021.

### Premessa

**La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 27.9.2021, ha aggiornato le FAQ sul green pass a seguito della pubblicazione in G.U. del DL 21.9.2021 n. 127, con cui è stato introdotto l'obbligo per i lavoratori di possedere ed esibire, su richiesta, il green pass per poter accedere al luogo di lavoro dal 15.10.2021 al 31.12.2021.**



## Osserva

Tale **obbligo** sussiste in capo **a tutti i lavoratori, sia subordinati sia autonomi**, che intendano **svolgere l'attività presso il luogo di lavoro**, nonché in capo a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria **attività lavorativa o di formazione o di volontariato** nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

**I datori** devono **verificare** il possesso del **green pass** preferibilmente **al momento dell'accesso**; la verifica può tuttavia avvenire anche in momento successivo **e a campione**. A tale fine, **entro il 15.10.2021**, dovranno:

- **definire** le **modalità** operative per l'organizzazione **delle verifiche**;
- **individuare** con atto formale **i soggetti incaricati dell'accertamento** delle violazioni degli obblighi.

## Osserva

Si riportano sinteticamente di seguito **le risposte fornite dal Governo**.

### Smart working

Chi svolge **l'attività lavorativa "sempre in smart working"** **non è obbligato a possedere il green pass**, in quanto tale certificazione è richiesta ai lavoratori esclusivamente per accedere ai luoghi di lavoro.

## Osserva

L'utilizzo dello **smart working non può**, comunque, **costituire un espediente per eludere l'obbligo di green pass**.

### Norme in materia di sicurezza

Chi accede **in azienda con il green pass** è comunque tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza, e quindi anche al **mantenimento del distanziamento sociale**.

# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

## Soggetti esenti dall'obbligo di green pass

**Non hanno l'obbligo di green pass:**

- **i lavoratori sempre in smart working;**
- **i lavoratori che non devono accedere al luogo di lavoro;**
- **i clienti dei tassisti;**
- **gli idraulici, gli elettricisti o gli altri tecnici che si rechino presso l'abitazione di privati per svolgere la propria attività.** Resta ferma la facoltà dei clienti di chiedere l'esibizione del green pass.

## Liberi professionisti e titolari dell'azienda

**Il libero professionista**, quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa, **deve avere il green pass** e viene controllato dai soggetti previsti dal DL 127/2021; **il titolare dell'azienda** che opera al suo interno **viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda stessa.**

## Colf e badanti

Devono possedere ed esibire, su richiesta, **il green pass anche i lavoratori domestici**, e dunque anche **colf e badanti.**

## Studi professionali

Il professionista che ha alle sue dipendenze personale impiegato nel proprio studio professionale dovrà, ai sensi dell'art. 9-septies del DL 52/2021, come integrato dal DL 127/2021:

- controllare, direttamente o tramite un delegato, **il possesso del green pass dei lavoratori** che si recano in studio per rendere la propria prestazione;
- **definire preventivamente tale procedura di controllo**, al pari degli altri datori di lavoro.

## Osserva

Laddove invece il professionista svolga la propria attività da solo non assume la qualifica di datore di lavoro e pertanto **non è soggetto ad alcun obbligo in tema di green pass.**

Resta dubbio **l'obbligo o meno di avere il green pass per il professionista che debba accedere ad una Pubblica Amministrazione** nell'esercizio della sua attività, ma senza essere legato da un rapporto professionale con essa (ad es. per discutere di un accertamento a carico di un suo cliente).

## Osserva

L'unica disposizione espressa in proposito è l'art. 9-sexies del DL 52/2021, secondo cui le disposizioni **sull'obbligo della certificazione per l'accesso non si applicano**, tra gli altri, **agli avvocati e agli altri difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato.**

### Sanzioni per i datori di lavoro

**I datori di lavoro** che eseguano i controlli a campione **non vanno incontro a sanzioni** nel caso in cui, da un accertamento delle Autorità, **emerge la presenza in azienda di lavoratori senza green pass**, a condizione, però, **che abbiano eseguito i controlli nel rispetto di adeguati modelli organizzativi**, come disposto dal DL 127/2021.

## Osserva

**I datori** potranno invece **incorrere in una sanzione amministrativa da 400,00 a 1.000,00 euro**:

- nel caso in cui **non adempiano agli obblighi di verifica** imposti dall'art. 9-septies co. 4 del DL 52/2021;
- nel caso in cui **non adottino le misure organizzative per eseguire le verifiche** nel termine del 15.10.2021 o non individuino i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di green pass;
- **per la violazione** di cui al co. 8 del citato art. 9-septies, secondo cui **"l'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore"**.

# STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Norma	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9 septies comma 6	Comunicazione (prima dell'accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19	Datore di lavoro	Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31/12/21
Art. 9 septies comma 6	Mancato possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro	Datore di lavoro	Assenza ingiustificata Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31/12/21
Art. 9septies, comma 7	Imprese con meno di 15 dipendenti: mancata presentazione del certificato per 5 giorni	Datore di lavoro	Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta		Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni
Art. 9 septies comma 8	Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso e prestazione di green pass	Datore di lavoro	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.	Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.	
Art. 9septies comma 4	Mancato controllo da parte del datore di lavoro (comma 4)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento		
Art. 9septies comma 5	Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15/10/2021)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.		

Al momento, per i **datori privati**, non sono previste **piattaforme** per i **controlli analoghe** a quelle della **Pubblica Amministrazione**; il Governo precisa che se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti